

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **286/1986** (ECLI:IT:COST:1986:286)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **26/11/1986**; Decisione del **19/12/1986**

Deposito del **23/12/1986**; Pubblicazione in G. U. **31/12/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12661 12662**

Atti decisi:

N. 286

SENTENZA 19 DICEMBRE 1986

Deposito in cancelleria: 23 dicembre 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 61/1 s.s. del 31 dic. 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 della legge 10 dicembre 1975 n.

724 (Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri) promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1980 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Pulos Georgis ed altri, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1980;

udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un procedimento penale a carico di Pulos Georgis ed altri, imputati del reato di contrabbando aggravato di sigarette (importate dal Belgio), previsto e punito dagli artt. 292-295 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, la Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 24 aprile 1980 (reg. ord. n. 652 del 1980) sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724 in riferimento agli artt. 3 e 11 Costituzione.

La Corte rilevava che l'art. 12 del Trattato CEE vietava l'istituzione di nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, o di tasse equivalenti, mentre il successivo art. 37 prevedeva l'obbligo degli Stati membri di riordinare progressivamente i monopoli nazionali in modo da escludere qualsiasi discriminazione tra cittadini in ordine all'approvvigionamento ed agli sbocchi commerciali; l'art. 95, infine, vietava imposte discriminatrici a favore dei prodotti nazionali. Secondo il giudice rimettente, l'impugnato art. 31, n. 724 del 1975 aveva introdotto, per i tabacchi di provenienza dai paesi della detta Comunità economica, una "sovraimposta di confine" equivalente ad un dazio doganale o ad una tassa in favore dei prodotti nazionali, ciò che sembrava in contrasto con i citt. artt. 12 e 95 Trattato CEE. Inoltre l'art. 1, istituendo, sempre per i detti tabacchi importati, depositi di distribuzione all'ingrosso soggetti ad autorizzazione ed a prescrizioni dell'Amministrazione finanziaria, pareva contrastare con il cit. art. 37 Tratt. CEE, in quanto era idoneo a limitare gli effetti dell'abolizione dei dazi doganali e quindi a discriminare le posizioni dei cittadini degli Stati membri della Comunità. L'art. 7, infine, veniva impugnato per il suo richiamo ai reati di contrabbando per cui si procedeva in sede penale.

Conclusivamente il giudice a quo riteneva che l'anzidetta disciplina violasse gli artt. 3 e 11 Cost. e perciò sollevava le questioni di legittimità costituzionale sopra indicate.

Nessuna delle parti si costituiva né interveniva la Presidenza del Consiglio.

Considerato in diritto:

Nel presente giudizio sono oggetto di censura le disposizioni degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724, in riferimento all'art. 11 Cost. (nell'ordinanza è citato, senza però specifica motivazione, anche l'art. 3 Cost.). Al riguardo va preliminarmente osservato che la denuncia concerne le previsioni del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, ritenendosi dal giudice a quo che le norme censurate violino non già puntuali regolamenti o norme comunitarie, bensì direttamente un principio fondamentale - nella specie, ricavabile, in particolare, dagli artt. 12, 37 e 95 del Trattato stesso - che della Comunità Economica Europea informerebbe l'intero assetto: e cioè il principio secondo cui compito principale della Comunità è quello di promuovere, mediante l'instaurazione di un Mercato Comune ed il graduale avvicinamento delle politiche degli Stati

aderenti, lo sviluppo armonioso dell'attività economica nell'ambito coperto dal Trattato ora citato. Conseguentemente, in conformità alla precedente giurisprudenza (cfr. sent. 8 giugno 1984 n. 170 e ordd. 22 febbraio 1985 nn. 47 e 48 e 20 marzo 1985 n. 81), la Corte ritiene di doversi occupare delle due questioni sottoposte al suo esame.

Nel merito si osserva che le anzidette questioni hanno un presupposto comune e cioè che la "sovraimposta di confine "di cui all'impugnato art. 3 l. n. 724 del 1975 sia un dazio doganale, vietato dal Trattato.

Tale presupposto è però palesemente infondato, in quanto la detta sovrimposta corrisponde esattamente ("è pari", dice il cit. art. 3) all'imposta di consumo gravante sui tabacchi di produzione nazionale (cfr. art. 2 l. 13 luglio 1965 n. 825 nonché la l. 7 marzo 1985 n. 76) ed ha lo scopo di uniformare al trattamento fiscale di questi ultimi quello dei tabacchi di produzione CEE, evitando così una diversità di trattamento. Ciò trova precisa conferma nel fatto che la stessa imposta colpisce anche i tabacchi provenienti da paesi non appartenenti alla CEE (art. 1 l. n. 825 del 1965), ma rispetto a tali paesi essa si aggiunge ai dazi doganali eventualmente dovuti (art. 2, secondo comma, st. l.).

La violazione dell'invocato principio del Trattato non sussiste e risulta perciò inconfidente il richiamo ai parametri costituzionali che si assumono lesi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 11 Cost. dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO RENATO DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.